



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 139 DEL 23/09/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ PER OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE IN VIA DEI PIOPPI 4° ACCESSO AL MARE FINO AL 30/04/2024.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Visto** la richiesta di emissione di ordinanza inoltrata da Cecchin Laura in qualità di legale della ditta CECCHIN S.R.L. con sede a Castelfranco Veneto (TV) in via Pezze n. 34, con la quale chiede la modifica della viabilità per occupazione di carreggiata stradale in via Dei Pioppi 4° accesso al mare e di porzione di via dei Pioppi, per esigenze di cantiere dal 18/09/2023 al 30/04/2023;

**Visto** la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2023/295 del 01/09/2023 rilasciata con prescrizioni dal competente ufficio C.o.s.a.p. del Comune di Jesolo fino al 30/04/2024 e la precedente concessione n. 432/2022 del 13/12/2022;

**Richiamata** l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 135 del 15/12/2022

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visti** gli articoli 1, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

### **O R D I N A**

che dalla data di pubblicazione del presente atto a tutto il 30/04/2024, la carreggiata stradale di via Dei Pioppi 4° accesso al mare e la porzione di via Dei Pioppi prossima all'intersezione con il 4° accesso al mare di via Dei Pioppi, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico possa essere occupata per consentire le attività di cantiere autorizzate, mentre la circolazione dei veicoli e dei pedoni sia opportunamente regolamentata: vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere e la sosta possa essere vietata, con rimozione forzata dei veicoli. Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio potranno essere concesse a seguito richiesta, al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

L'area di occupazione (superiore a 07 gg.) sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni: ente proprietario o concessionario della strada; estremi dell'ordinanza; denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; inizio e termine previsto dei lavori; recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Dovrà essere assicurata la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 495/92;

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.